SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 agosto 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 aprile 2019.

Finanziamento interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui al Fondo *ex* protezione civile, annualità 2018-2021.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera *c)*;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ed, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità ed, in particolare, l'art. 4, comma 3-*quater*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni ed individuati i criteri di selezione degli interventi;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, demandava ad un'apposita comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione del termine entro il quale le regioni dovevano far pervenire i piani regionali da finanziare;

Dato atto che con nota del 21 febbraio 2019, prot. n. 5024, è stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento;

Considerato che a seguito di valutazione dei piani regionali pervenuti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successiva nota del 26 marzo 2019, prot. n. 9543, ha richiesto di fornire i necessari chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro e non oltre il 1° aprile 2019;

Dato atto che entro il predetto termine solo alcune regioni hanno prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *d)* dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, dà seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti i piani pervenuti in ritardo;

Ritenuto, quindi, sulla base dei piani regolarmente pervenuti, necessario autorizzare gli enti locali di cui agli Allegati da A ad M del presente decreto, definendo altresì tempi di aggiudicazione, nonché modalità di rendicontazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Piani regionali

1. Sono approvati i piani regionali di cui agli Allegati da A ad M che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63 (cinquantottomilionicentoundicimilaseicentosettanta/63).

2. Le somme residue non utilizzate dalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, restano nella disponibilità delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate insieme ad altre eventuali economie per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità.

3. La somma di cui al comma 1 grava sulle annualità 2018, residui di stanziamento di lettera *f)*, 2019, 2020 e 2021 del capitolo 7105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. I piani delle regioni non pervenuti o per i quali non siano stati trasmessi i chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione sono approvati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa assegnazione con apposita nota di un nuovo termine per la presentazione degli stessi.

Art. 2.

Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui agli Allegati da A ad M, sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.

Art. 3.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite apposito applicativo, successivamente all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, un'anticipazione fino ad un massimo del 20% dell'importo di finanziamento.

2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute, direttamente dalla direzione generale in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

3. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e possono essere utilizzate nei limiti del 50% e per le ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1.

6. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito di attività di monitoraggio.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, o i cui lavori siano stati avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto.

3. Nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di revoca del finanziamento l'ente, che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato.

4. L'ente prova l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante Posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2019

Il Ministro: BUSSETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute, Min. lavoro e politiche sociali registrazione n. 1-2013

Allegato A

REGIONE BASILICATA

n.	Beneficiario: Comune	prov.	Codice Anagrafe edificio	ISTITUTO SCOLASTICO	TIPOLOGIA INTERVENTO	Zona simica: a_g	Indice di sicurezza sismico (IS-V) Ante/ Post operam	Livello progettazione 1 (p.fattibil.) 2 (P. definit.) 3 (P. esecut.)	CONTRIBUTO RICHIESTO
1	TURSI	MT	770290178	Istituto comprensivio statale "Albino Pierro" - scuola INFANZIA E PRIMARIA - CORPO A	Adeguamento sismico dell'edificio pubblico ad uso scolastico	zona 3 (0,107g)	0,48 - 1,28	2	€ 1.315.000,00
2	CALCIANO	MT	770040067	Edificio scolastico denominato "Ten. R.Davia"	Adeguamento sismico dell'edificio scolastico	zona 2 (0,195g)	0,36 - 1,01	2	€ 211.172,09
								Totale	**€ 1.526.172,09**

Allegato B

REGIONE CALABRIA

n.	ENTE	PROV.	COD. EDIFICIO	ISTITUTO SCOLASTICO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	importo finanziamento richiesto	Coofinanziamento (se presente)	INDICE RS SDF	INDICE RS SDP	ZONA SISMICA
1	COMUNE - SAN MARCO ARGENTANO	CS	0781230706	CSEE8AE012 S.MARCO ARGENTANO - CENTRO-	ADEGUAMENTO SISMICO	DEFINITIVO	2.845.000,00€	170.700,00€	0,146	1,032	1
2	COMUNE - MESORACA	KR	1010151167	[KRIC827001 - KRAA82701T] - INFANZIA - FILIPPA -	ADEGUAMENTO SISMICO	DEFINITIVO	468.000,00€	- €	0,016	1,197	2
3	COMUNE - PALLAGORIO	KR	1010160782	[KRIC81700A - KRAA817017] - INFANZIA - VIA NAZIONALE - [KRIC81700A - KREE81701C] - PRIMARIA - PALLAGORIO -	ADEGUAMENTO SISMICO	DEFINITIVO	1.000.000,00€	- €	0,125	1,073	2
						Totale	**4.313.000,00 €**				

Allegato C

REGIONE CAMPANIA											
Z.S.	**Beneficiario**	**PR**	**Codice ARES**	**Titolo Progetto**	**Tipologia intervento**	**Livello Progettuale**	**IR ex ante**	**IR ex post**	**Costo intervento**	**Cofinanziamento**	**Quota finanziamento**
1	San Nicola Manfredi	BN	20670002	Lavori di realizzazione di un Polo Scolastico a San Nicola Manfredi - II° Stralcio funzionale (scuola)	Nuova costruzione	Esecutivo	0,1	1	€ 2.075.150,00	€ 518,80	€ 2.074.631,20
2	Apice	BN	620030003	Interventi di adeguamento sismico scuola elementare ed ex scuola materna di via della Cultura in Apice N.C.	Adeguamento	Esecutivo	0,1	1	€ 3.344.800,94	€ 500,00	€ 3.344.300,94
3	Provincia Benevento	BN	620081202	Interventi di adeguamento sismico e riqualificazione strutturale degli immobili del complesso "G.B. Bosco Lucarelli" di Benevento	Adeguamento	Definitivo	0,3	1	€ 3.068.892,38	€ 415.209,53	€ 2.653.682,85
										TOTALE	€ 8.072.614,99

Allegato D

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

n.	COMUNE BENEFICIARIO	PROV	CODICE ANAGRAFE	DENOMINAZIONE SCUOLA	TIPO DI INTERVENTO	ZONA SISMICA	indice di rischio sismico ante operam	indice di rischio sismico post operam	LIVELLO PROGETTAZIONE	FINANZIAMENTO RICHIESTO
1	TRICESIMO	UD	301270002	scuola primaria "G. Ellero"	adeguamento sismico 1^ lotto	2	0,30	1,00	definitivo	€ 1.307.205,51
2	DIGNANO	UD	0300320002	scuola primaria "J. Pirona"	adeguamento sismico 2^ lotto	2	0,26	1,00	esecutivo	€ 350.000,00
3	REMANZACCO	UD	0300910003	scuola secondaria I° "I. Nievo"	adeguamento sismico	2	0,48	1,00	esecutivo	€ 325.000,00
									TOTALE	**€ 1.982.205,51**

Allegato E

REGIONE LAZIO

Nr.	Ente	PR	Oggetto	Codice Edificio Anagrafe	Tipologia intervento	indice di rischio sismico ante operam	indice di rischio sismico post operam	Zona Sismica	Livello di progettazione	Finanziamento richiesto	Cofinanz. Ente	Costo intervento
1	Santopadre	FR	Sc. Mat. "G. Coletti"	0600690681	ADEGUAMENTO SISMICO	0,2	1	1	prog. definitivo	361.500,00		361.500,00
2	Rocca d'Arce	FR	Scuola Canale (via omonima)	0600590767	ADEGUAMENTO SISMICO	0,201	1	1	prog. definitivo	499.000,00		499.000,00
3	Posta Fibreno	FR	Materna Casalvittoria	0600570231	ADEGUAMENTO SISMICO	0,374	Ir > 1	1	prog. definitivo	522.644,81		522.644,81
4	Posta Fibreno	FR	Elementare A. Carbone	0600570422	ADEGUAMENTO SISMICO	0,414	Ir > 1	1	prog. definitivo	626.563,17		626.563,17
5	Belmonte in Sabina	RI	Rosatelli	0570050071	ADEGUAMENTO SISMICO	0,1	Ir > 1	2	prog. definitivo	710.553,10		710.553,10
6	Marino	RM	Anna Frank	0580570774	ADEGUAMENTO SISMICO	0,26	1	2	prog. esecutivo	571.285,00	571.285,00	1.142.570,00
7	Monterotondo	RM	Istituto statale Espazia via J.F. Kennedy	0580651297	ADEGUAMENTO SISMICO	0,38	1	2	prog. definitivo	495.000,00	55.000,00	550.000,00
8	Riofreddo	RM	Istit. "C. Garibaldi"	580830680	ADEGUAMENTO SISMICO	0,384	1	2	prog. definitivo	1.867.628,55		1.867.628,55
9	Monte San Giovanni in Sab	RI	Materna Gallo	0570430028	ADEGUAMENTO SISMICO	0,5	1	2	prog. definitivo	408.615,21	1.000,00	409.615,21
									TOTALE	**6.062.789,84**		

Allegato F

REGIONE LIGURIA

ID	Comune richiedente	Prov.	codice edificio	indirizzo edificio	intervento	zona sismica	livello prog (1)	indice pre operam	indice post operam	finanziamento richiesto	quota ente	costo opera
67	ALBENGA	SV	090020014	via degli Orti snc	adeguamento sismico ed adeguamento antincendio	3	definitivo	0,13 (LC1)	0,80	476.000,00	204.000,00	680.000,00
71	LA SPEZIA	SP	0110150136	via Aldo Ferrari 39	adeguamento sismico	3	esecutivo	0,472 (LC3)	1,00	425.000,00	424.644,00	849.644,00
176	REZZOAGLIO	GE	0100480204	via alle Scuole 1	adeguamento sismico edificio A	3	definitivo	0,306 (LC2)	1,00	498.371,69	--	498.371,69
137	BUSALLA	GE	0100060207	via Viazze 2	adeguamento sismico palestra	3	definitivo	0,269 (LC2)	1,096	382.268,27	--	382.268,27
								TOTALE		**1.781.639,96**	628.644,00	2.410.283,96

Allegato G

REGIONE LOMBARDIA

Id.	Ente Beneficiario	Prov.	Codice anagrafe edificio	Tipologia intervento	Indice di rischio sismico		ona sismic	Livello di progettazione	Contributo richiesto	Cofinanziamento
					ante operam	*post operam*				
1	Comune di Borgo San Giacomo	BS	0170200106	Adeguamento	0,35	1	3	Progetto esecutivo	€ 598.000,00	€ 202.000,00
2	Comune di Bozzolo	MN	0200071156	Adeguamento	0,5	1	3	Progetto esecutivo	€ 432.900,00	€ 122.100,00
3	Comune di Volta Mantovana	MN	0200700309	Adeguamento	0,3	1	3	Progetto esecutivo	€ 2.067.000,00	€ 598.372,00
4	Comune di Darfo Boario Terme	BS	0170650556	Adeguamento	0,14	1	3	Progetto esecutivo	€ 1.541.500,00	€ 385.500,00
5	Comune di Darfo Boario Terme	BS	0170650569	Adeguamento	0,36	1	3	Progetto esecutivo	€ 844.420,00	€ 211.105,00
6	Comune di Gerre de' Caprioli	CR	0190480005	Adeguamento	0,532	1	3	Progetto esecutivo	€ 146.176,00	€ 36.544,00
7	Comune di Ponte Nizza	PV	0181170351	Adeguamento	0,1	1	3	Progetto esecutivo	€ 117.215,75	€ 39.071,91
8	Comune di Concesio	BS	0170611083	Adeguamento	0,462	0,81	3	Progetto esecutivo	€ 2.528.000,00	€ 632.000,00
9	Comune di Quintano	CR	0190780083	Nuova costruzione	0	1	3	Progetto definitivo	€ 240.000,00	€ 560.000,00
10	Comune di San Paolo	BS	0171380142	Adeguamento	0,341	1	3	Progetto definitivo	€ 834.000,00	€ 266.000,00
11	Comune di Rovato	BS	0171660426	Adeguamento	0,33	1	3	Progetto definitivo	€ 1.148.239,31	€ 606.598,54
									€ 10.497.451,06	

Allegato H

REGIONE PIEMONTE

ID	PROV	ENTE	CODICE ANAGRAFE	ISTITUTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIVELLO PROGETTAZIONE	ante operam	post operam	RICHIESTA FINANZIAMENTO	COFINANZIAMENTO
1	CN	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	Bagnolo Piemonte, 0040090003; -Bagnolo Piemonte, 0040090005	SCUOLA SECONDARIA I GRADO BEPPE FENOGLIO	A2 nuova costruzione, , c2 nuova costruzione, ,	progetto definitivo	0,00	1,00	4.381.246,56	100.094,24
2	TO	COMUNE DI PINEROLO	Pinerolo, 0011910020	SCUOLA PRIMARIA COLLODI	A1 adeguamento, , , ,	progetto definitivo	0,12	1,00	620.172,41	68.908,05
								TOTALE	**5.001.418,96**	

Allegato I

REGIONE PUGLIA										
n.	**Prov**	**Ente**	**Codice edificio Anagrafe**	**tipologia intervento**	**livello di progettazione**	**Indice di rischio sismico ante operam**	**Indice di rischio sismico post operam**	**Zona sismica**	**importo di finanziamento richiesto**	**Cofinanziamento (se presente)**
1	FG	Comune di Orta Nova	**710360246**	Nuova costruzione	Esecutivo	0,42	α > 1	**2**	€ 2.500.000,00	€ 0,00
2	FG	Comune di Apricena	**710041895**	Adeguamento sismico	esecutivo	0,39	α > 1	**2**	€ 842.000,00	€ 0,00
3	FG	Comune di Casalvecchio di Puglia	**710140317**	Adeguamento sismico	Esecutivo	0,20	α > 1	**2**	€ 1.976.721,01	€ 0,00
								TOTALE	€ 5.318.721,01	

Allegato L

REGIONE SICILIA											
n.	Prov	Ente	Codice edificio Anagrafe	Istituto scolastico	tipologia intervento	livello di progettazione	Indice di rischio sismico ante operam - Ir	Indice di rischio sismico post operam - Ir	Zona sismica	importo di finanziamento richiesto	Cofinanziamento (se presente)
1	RG	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	**0880060941**	[RGIS004004 - RGIS004004] - IIS - Giovanni Verga - [RGIS004004 - RGPM00401G] - IM - Giovanni Verga - [RGIS004004 - RGRC00450B] - IPSS - Giovanni Verga (serale) - MODICA	Adeguamento sismico + altre opere	Progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilita`	0,16	1,00	**2**	€ 2.400.000,00	€ 0,00
2	ME	COMUNE - SANT`AGATA DI MILITELLO	**0830843412**	[MEIC87900R - MEIC87900R] - IC - Sant`Agata Militello - [MEIC87900R - MEEE87901V] - Primaria - Via Vittorio Veneto -	Adeguamento sismico + altre opere	Progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilita`	0,19	1,0825	**2**	€ 1.500.000,00	€ 0,00
3	AG	COMUNE - RAFFADALI	**0840302756**	[AGIC863003 - AGIC863003] - IC - Garibaldi-Capuana - [AGIC863003 - AGAA86301X] - Infanzia - Giuseppe Garibaldi - [AGIC863003 - AGEE863015] - Primaria - Giuseppe Garibaldi -	Adeguamento sismico + altre opere	Progetto esecutivo munito di verbale di verifica, approvazione in linea tecnica, validazione e dichiarazione di cantierabilita`	0,47	2,862	**2**	€ 3.064.933,65	€ 0,00
4	ME	COMUNE - GIOIOSA MAREA	**0830333763**	[MEIC84400T - MEAA84404T] - Infanzia - San Giorgio - [MEIC84400T - MEEE844054] - Primaria - San Giorgio -	Adeguamento sismico	Progetto Definitivo	0,24	1,01	**2**	€ 404.323,18	€ 0,00
									TOT.	**€ 7.369.256,83**	

Allegato M

REGIONE VENETO											
N. id	Provincia	Ente	Codice edificio Anagrafe	Istituto scolastico	livello di progettazione	importo di finanziamento richiesto	anziamento (se pres	Progressivo	IR ante-operam	IR post-operam	Zona Sismica
1	VR	COMUNE DI BADIA CALAVENA	0230053135	VRIC858003	Progetto definitivo	€ 1.594.578,02	€ 16.107,00	€ 1.594.578,02	0,31	> 1	2
2	TV	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	0260122665	TVMM81501E	Progetto esecutivo approvato almeno in linea tecnica	€ 895.000,00	€ 100.000,00	€ 2.489.578,02	<= 0,2	>= 1	3
3	VI	COMUNE DI TORREBELVICINO	0241070849	VIEE836032	Progetto esecutivo approvato almeno in linea tecnica	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 2.989.578,02	0,3	1	3
4	TV	COMUNE DI CARBONERA	0260082510	TVEE856041	Progetto definitivo	€ 276.000,00	€ 124.000,00	€ 3.265.578,02	0,27	1	3
5	VI	COMUNE DI MONTE DI MALO	0240633037	VIEE80802R	Progetto definitivo	€ 627.500,00	€ 0,00	€ 3.893.078,02	0,3	1	3
6	TV	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	0260122667	TVMM81501E	Progetto definitivo	€ 540.000,00	€ 65.000,00	€ 4.433.078,02	<= 0,2	1,019	3
7	TV	COMUNE DI ODERZO	0260512981	TVMM884011	Progetto definitivo	€ 1.615.549,17	€ 2.100.000,00	€ 6.048.627,19	0,17	1	3
8	TV	COMUNE DI BREDA DI PIAVE	0260052566	TVMM85801C	Progetto definitivo	€ 137.773,19	€ 30.616,26	€ 6.186.400,38	<= 0,2	1	3
					TOTALE	**€ 6.186.400,38**					

19A05117

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 luglio 2019.

Disposizioni per la concessione del Distintivo dello sport.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1524 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», in materia di personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;

Visto l'art. 2046 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate facilitino la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive e qualora questi ultimi risultino atleti riconosciuti di livello nazionale, gli stessi sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e in particolare l'art. 77, che, nel disciplinare la promozione dell'attività sportiva da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede la costituzione di gruppi sportivi denominati «Fiamme Oro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, e in particolare l'art. 1, che prevede la promozione dell'attività sportiva da parte del Corpo della guardia di finanza attraverso i gruppi sportivi denominati «Fiamme Gialle»;

Visto la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e in particolare l'art. 3, che, nello stabilire l'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria, prevede lo svolgimento dell'attività sportiva da parte dello stesso;

Visto la legge 10 agosto 2000, n. 246, e in particolare l'art. 6, che disciplina lo svolgimento di attività sportive da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1999, recante istituzione del Distintivo dello sport;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare la tipologia dei titoli di merito, conseguiti in determinate competizioni agonistiche, il cui possesso è presupposto per la concessione del Distintivo dello sport;

Vista la convenzione in data 14 marzo 2018 tra il Ministero della difesa e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), volta al conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell'attività sportiva;

Visto il protocollo d'intesa il data 9 luglio 2014 tra il Ministero della difesa e il Comitato italiano paralimpico (CIP);

Decreta:

Art. 1.

Destinatari

1. Il Distintivo dello sport è concesso:

a) agli atleti appartenenti alle Forze arrnate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP;

b) ai tecnici iscritti all'Albo nazionale dei tecnici che abbiano svolto l'incarico presso il Centro sportivo della Forza armata/Comando generale /Dipartimento di appartenenza;

c) ai dirigenti che abbiano svolto:

1) l'incarico di Presidente, Vice Presidente o Consigliere nell'ambito delle sezioni sportive del Centro sportivo della Forza armata/Comando generale/Dipartimento di appartenenza;

2) incarichi direttivi presso le componenti sportive dello Stato maggiore della difesa, di Forza armata/ Comando generale/ Dipartimento.

Art. 2.

Presupposti

1. Il Distintivo dello sport è concesso agli atleti, tecnici e dirigenti sportivi di cui all'art. 1, secondo le tipologie di seguito riportate, in base al possesso di uno o più dei titoli di merito di seguito indicati:

a) distintivo con stella in lega dorata:

1) atleti:

1.1) vincitori di medaglie in Olimpiadi e Campionati mondiali;

1.2) vincitori di medaglia d'oro in Campionati europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi, Giochi europei e Campionati mondiali C.I.S.M.;

1.3) vincitori di Coppa del Mondo;

1.4) conquista di record mondiale ordinario e C.I.S.M.;

2) tecnici che abbiano svolto attività per almeno quindici anni;

3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno dieci anni;

b) distintivo con stella in lega argentata:

1) atleti:

1.1) vincitori di medaglia d'argento in Giochi europei e campionati europei;

1.2) vincitori di Coppa europa;

1.3) vincitori di medaglia d'argento e bronzo in Universiadi, Giochi del Mediterraneo e Campionati mondiali C.I.S.M.;

1.4) vincitori di medaglia d'oro in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;

1.5) conquista di record europeo e di record continentale e regionale C.I.S.M;

2) tecnici che abbiano svolto attività per almeno dieci anni;

3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno sette anni;

c) distintivo con stella in lega bronzea:

1) atleti:

1.1) vincitori di medaglia di bronzo in Giochi europei e Campionati europei;

1.2) vincitori di medaglia d'argento e di bronzo in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;

1.3) vincitori di Campionati italiani;

1.4) vincitori di Coppa Italia;

1.5) conquista di record italiano;

2) tecnici che abbiano svolto attività per almeno 5 anni;

3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno cinque anni;

d) distintivo con discobolo:

1) atleti:

1.1) vincitori dei Campionati italiani interforze, autorizzati e approvati dallo Stato maggiore della difesa, ai quali partecipino atleti appartenenti ad almeno cinque tra Forze armate e Forze di polizia;

1.2) conquista di record italiano interforze;

1.3) vincitori di Campionati italiani di Forza armata;

1.4) conquista di record italiano di Forza armata;

2) tecnici che abbiano svolto attività per almeno 3 anni;

3) dirigenti che abbiano ricoperto incarichi nell'ambito dei Gruppi sportivi militari e presso le articolazioni sportive di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno tre anni.

2. Il Distintivo dello Sport è concesso agli atleti esclusivamente:

a) per risultati ottenuti in competizioni di livello nazionale e internazionale, negli sport e nelle discipline gestiti dalle Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP;

b) per risultati e record a livello «assoluto».

3. Gli anni minimi di attività richiesti ai tecnici e ai dirigenti possono anche essere non consecutivi.

Art. 3.

Caratteristiche

1. Il distintivo, prodotto secondo il modello riportato in allegato A, è in metallo smaltato, a forma di scudetto e presenta le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: altezza mm 20; larghezza mm 14 (compreso il bordo);

b) campo suddiviso verticalmente nei tre colori nazionali; al centro del settore bianco sono riportati una stelletta a cinque punte o un discobolo.

2. Il distintivo è portato con le Uniformi S. - S.A. O. - *G.U.* ho e viene collocato al di sopra dei nastrini delle decorazioni, secondo le modalità precisate dai regolamenti sulle uniformi.

Art. 4.

Concessione

1. Il distintivo e il relativo diploma sono concessi dal Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Le domande, supportate dalla documentazione comprovante i risultati ottenuti e, per i soli tecnici, da documento attestante l'iscrizione all'Albo nazionale dei tecnici, devono essere inoltrate allo Stato maggiore della difesa dagli Stati maggiori/Comandi generali/Dipartimenti di appartenenza entro il 31 marzo di ogni arino ed entro trentasei mesi dal conseguimento del titolo.

3. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'arino precedente alla proposta.

4. Il distintivo può essere concesso una sola volta per ciascuna tipologia di distintivo. Eventuali ulteriori proposte possono essere avanzate esclusivamente per tipologie di distintivo superiori.

5. Delle avvenute concessioni è fatta trascrizione nei documenti matricolari degli interessati.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile 1999 è abrogato.

2. Coloro che sono già in possesso dei titoli di merito e dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto di cui al cornma 1 possono presentare le domande di concessione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, lì 31 luglio 2019

Il Ministro della difesa
TRENTA

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

ALLEGATO *A*

19A05120

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 29 marzo 2019.

Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da

epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 - reg.ne n. 2302, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017 ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, ai sensi del quale alla Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l'altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;

Considerato, inoltre che il sopracitato decreto 7 marzo 2018 individua la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, così come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 21 gennaio 2019, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è stato approvato il piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;

Visto in particolare, l'art. 19, comma 1, del sopracitato decreto del 21 gennaio 2019 che fissa il termine di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito al 31 marzo 2019;

Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 19, comma 2, «nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al succitato decreto 5 maggio 2016 e successive modificazioni;

Considerato che, come primo anno di attivazione della misura, anche a seguito della recente approvazione dei decreti 31 gennaio 2019 e 7 febbraio 2019 citati, per consentire agli agricoltori interessati di sottoscrivere le coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito si ritiene necessario differire il termine stabilito all'art. 19, comma 1, del decreto 21 gennaio 2019 al 31 maggio 2019;

Considerato che un differimento dei termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche agevola la partecipazione da parte degli agricoltori al nuovo strumento;

Decreta:

Art. 1.

Differimento termini sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito

1. Il termine di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito di cui all'art. 19, comma 1, del decreto 21 gennaio 2019 richiamato nelle premesse, è differito al 31 maggio 2019.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-273

19A05115

DECRETO 22 luglio 2019.

Rettifica del decreto 11 marzo 2019, recante «Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro, qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernerne il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2019, n. 13098, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2019, recante «Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale»;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale 11 marzo 2019, n. 13098, con il quale sono state cancellate dal registro nazionale, per mancata presentazione delle domande di rinnovo all'iscrizione, le varietà di pomodoro identificate con le denominazioni Sharek (codice SIAN 2842), Emys (codice SIAN 2845) e Paride (codice SIAN 2844);

Considerato che per tali varietà il responsabile della conservazione in purezza aveva regolarmente presentato la domanda di rinnovo al registro delle varietà e che pertanto sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 necessari al rinnovo dell'iscrizione al registro medesimo;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto ministeriale 11 marzo 2019, n. 13098, inserendo le varietà identificate con le denominazioni Sharek (codice SIAN 2842), Emys (codice SIAN 2845) e Paride (codice SIAN 2844) tra quelle di cui all'art. 1 la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2028;

Decreta:

Articolo unico

1. A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione delle varietà di seguito elencate, al registro nazionale delle specie ortive, è rinnovata fino al 31 dicembre 2028:

specie: pomodoro;

codice SIAN: 2842;

varietà: Sharek;

responsabile conservazione: Med Hermes S.r.l.;

data di iscrizione: 2 aprile 2008 - *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2008;

specie: pomodoro;

codice SIAN: 2844;

varietà: Paride;

responsabile conservazione: Med Hermes S.r.l.;

data di iscrizione: 2 aprile 2008 - *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2008;

specie: pomodoro;

codice SIAN: 2845;

varietà: Emys;

responsabile conservazione: Med Hermes S.r.l.;

data di iscrizione: 2 aprile 2008 - *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2008.

2. Alla tabella di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 marzo 2019, n. 13098, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2019, recante la cancellazione di varietà ortive per mancata presentazione della domanda di rinnovo, sono eliminate le varietà identificate con le denominazioni Sharek (codice SIAN 2842), Emys (codice SIAN 2845) e Paride (codice SIAN 2844).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 38/1998.

19A05118

DECRETO 25 luglio 2019.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Società cooperativa di mutua assistenza a r.l. fra i pescatori di Sciacca», in Sciacca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Franco Manzato è stato nominato sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2018, recante delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali al sottosegretario di Stato on. Dott. Franco Manzato;

Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18 paragrafo 1 del suddetto regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, della commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 3 agosto 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2005, recante riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori di pesce azzurro denominata società cooperativa di mutua assistenza a r.l. fra i pescatori di Sciacca, con sede a Sciacca;

Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento medesimo;

Considerata la lettera della Capitaneria di Porto - Guardia costiera di porto Empedocle in data 31 agosto 2017, con la quale è stato trasmesso il verbale delle verifiche sul funzionamento effettuate presso la suddetta organizzazione dall'Ufficio circondariale marittimo di Sciacca, da cui risulta che l'organizzazione medesima non possiede i requisiti per il mantenimento del riconoscimento, non essendo stata in grado di produrre idonea documentazione attestante l'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa;

Considerato che la suddetta Società cooperativa di mutua assistenza a r.l. fra i pescatori di Sciacca con sede a Sciacca non opera per le finalità specifiche previste dalla citata normativa comunitaria, e che pertanto non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta associazione quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori di pesce azzurro denominata Società cooperativa di mutua assistenza a r.l. fra i pescatori di Sciacca con sede a Sciacca, già concesso con decreto ministeriale del 3 agosto 2005.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2019

Il sottosegretario di Stato: MANZATO

19A05113

DECRETO 25 luglio 2019.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Associazione produttori pesca S.c.r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca – Porto San Giorgio», in Porto San Giorgio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Franco Manzato è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2018, recante delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali al Sottosegretario di Stato On. dott. Franco Manzato;

Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18 paragrafo 1 del suddetto regolamento (UE) 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 16 dicembre 2004, recante il riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesca soc. cooperativa a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca - Porto San Giorgio» con sede in Porto San Giorgio;

Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento medesimo;

Considerata la lettera in data 7 marzo 2017, con la quale la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, a seguito delle verifiche sulla sussistenza e funzionamento della citata organizzazione svolte tramite il dipendente Ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio, ha comunicato che l'organizzazione di cui trattasi è in stato di scioglimento, allegando a tal fine la visura effettuata sul portale della Agenzia delle Entrate, da cui risulta tale stato di fatto;

Considerato che la suddetta «Associazione produttori pesca soc. coop. a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca - Porto San Giorgio» con sede in Porto San Giorgio, non opera più per le finalità specifiche previste dalla normativa comunitaria, e che pertanto non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta associazione quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata «Associazione produttori pesca soc. coop. a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca - Porto San Giorgio» con sede in Porto San Giorgio, già concesso con il sopra citato decreto ministeriale del 16 dicembre 2004.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2019

Il sottosegretario di Stato: MANZATO

19A05114

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2019.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° agosto 2019, nella misura pari a - 0,15 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° agosto 2019, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,85 %.

Roma, 2 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di pubblicazione della determina n. 1245/2019 del 30 luglio 2019 concernente l'assegnazione dei budget aziendali per l'anno 2018.

Si rende noto che in data 30 luglio 2019 è stata adottata dall'Agenzia italiana del farmaco la determinazione direttoriale n. 1245/2019, recante «Assegnazione dei budget aziendali per l'anno 2018».

Il testo del provvedimento è disponibile, in assolvimento anche dell'onere di pubblicità legale, sul sito web dell'Agenzia https://www.aifa.gov.it/web/guest/budget-e-ripiano-della-spesa-farmaceutica a partire dalla data del 30 luglio 2019.

19A05125

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica l'elenco delle imprese cancellate - a vario titolo - dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le medesime imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività o che non è stato possibile recuperare.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Padova sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Padova; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

denominazione impresa	sede legale (provincia di Padova)	numero marchio	totale dei punzoni smarriti o non restituiti
SNC FERDINANDO SANDI E C. DI SANDI FERDINANDO E TONZIG CRISTIANA CON SIGLA "SNC FERDINANDO SANDI E C."	FABIO FILZI 1, PADOVA	89	4
BAGA' S.N.C. DI BASSI BRUNO E GABBORIN RENATO	VIA TASCA 55, SAN PIETRO IN GU	133	2
SIDRA DI SANTINON SERIO & C. - S.N.C. CON SIGLA "SIDRA - S.N.C."	VIA ANSUINO DA FORLI' 64/BIS, PADOVA	157	10
MIOTTO MAURIZIO	VIA CASELLE 119-A, PIOVE DI SACCO	159	0

ATELIER ANTENORE DI PIVA TORRIDO & C. S.N.C.	VIA CONSELVANA 74, MASERA' DI PADOVA	164	0
Z BOTTEGA ORAFA DI ZUIN ALBERTO	VIA SAN FRANCESCO 138, PADOVA	177	2
PENGO GIANCARLO	VIA CHIOGGIA 2/A, PADOVA	179	0
ZULIAN LUCIO	PIAZZA IV NOVEMBRE 9, SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	194	0
LONGO LUCIO	VIA SACRO CUORE 27/A, PADOVA	214	0
GIACON MORENO	VIA VOLTURNO 16, PADOVA	223	2
ARGENTERIA BRENTA DI GRINZATO ALBERTO	VIA ARRIGONI 67, VIGONZA	228	1
LA PAGODA S.A.S. DI GIURIATI VALENTINA	VIA DEL SANTO 100, PADOVA	252	3
L'ARTIGIANO GIOIELLI ATELIER GREGGIO DI GREGGIO MASSIMO E PAOLO S.N.C.	VIA CESARE BATTISTI 26, MONSELICE	261	3
PROGETTO ORO DI LUCIO CANTARELLO	VIA ARMISTIZIO 23/E, PADOVA	302	0
LA CREATIVE DI ZENNARO DINO E C. S.N.C.	VIA SPALATO 7, SELVAZZANO DENTRO	305	0
BARATIN F.LLI DI BARATIN LORENZO	VIA ALDOBRANDINO 4, CONSELVE	356	0
LINEA 1 ARGENTI - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI EMANUELE VENTURINI E C. ED IN FORMA ABBREVIATA LINEA 1 ARGENTI - S.A.S. DI EMANUELE VENTURINI E C.	VIA VITTORIO VENETO, 30, NOVENTA PADOVANA	370	0
A.V. DI ALBERTA VITA	VIA S. MARTINO E SOLFERINO 101, PADOVA	379	2
GIOIE D'ARGENTO DI VANZATO GIANCARLA	VIA COLOTTI ANDREA 10, PADOVA	418	1
LORENZO MUNEGATO	VIA BACCHIGLIONE 1, CERVARESE SANTA CROCE	427	0
OROEMME DI BORATTO SABINA	VIA BARI 2, SAN MARTINO DI LUPARI	429	0

BONARRIGO LUCA	VIA CARDINAL CALLEGARI 18, PADOVA	435	0
BIEFFE S.N.C. DI FERRARI VALENTINO & C.	VIA VILLAFRANCA 3/A, CAMPODORO	440	0
CESAROTTO ARGENTI DI CESAROTTO MARCO & C. S.A.S.	VIA LA PIRA 4/C, PONTE SAN NICOLO'	445	1
ARGENTERIA LOVATO S.A.S. DI LOVATO MARTINA E VOLPATO TIZIANA E C.	VIA ZUCCA 31, CITTADELLA	461	2
TEOLATO FLAVIO	VIA ROMA 91, MONTEGROTTO TERME	483	1
GIUSEPPE ZANTOMIO S.R.L	VIA GIOVANNI XXIII 16/B, SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	494	9
ROSS SRL IN LIQUIDAZIONE	VIA GERMANIA 7 INT 10, VIGONZA	508	4
JOBART S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	VIA SANTA MARIA D'ABANO 50, ABANO TERME	510	0
MATEC DI MARTIN LORENZO	VIA GIOTTO 10, SELVAZZANO DENTRO	512	0
GRACE JEWEL DI LAZZARINI ENRICO	VIA RICCATI JACOPO 6, PADOVA	514	7
SANTINELLO ALESSANDRO	VIA CICOGNA PIRIO 23 A, TEOLO	521	4
AGREX S.P.A.	VIA BALLA 55 E 57, VILLAFRANCA PADOVANA	529	1
DOLCE RICCARDO	VICOLO S. PIO X 23/C, ALBIGNASEGO	531	1
EIMI GIOIELLI DI MUCCI PIERNICOLA	VIA MARSILIO DA PADOVA 22, PADOVA	534	2
GOBBO LUIGI	VICOLO DEI CARRARESI 18, CITTADELLA	542	0
CZERNY MAXIMILIAN	VIA MILAN BELFIORE 17/4, CARTURA	544	2
ZENATTO SNC DI ZENATTO ALBERTO & C.	VIA PALAZZINA 29, ROVOLON	546	0
KOINE' S.A.S. DI BORINA NICOLA	VIA ASPETTI TIZIANO 248, PADOVA	548	0
CENTO84 DI FRACASSO ROBERTO	VIA DELLA RESISTENZA 21, PIAZZOLA SUL BRENTA	551	0

19A05123

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con provvedimento del 30 ottobre 2007, n. 157, per l'esercizio della centrale di compressione di Istrana (TV) della società Snam Rete Gas S.p.a. - ID 953/1106.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000220 del 26 luglio 2019, si è provveduto al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con provvedimento n. 157 del 30 ottobre 2007, alla società Snam Rete Gas S.p.a., identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20121 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della centrale di compressione sita nel Comune di Istrana (TV), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

19A05119

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana.

Con decreto presidenziale n. 2061 datato 16 luglio 2018 è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare al Comune di Roma, con la seguente motivazione: «La Città eterna, già centro e anima delle speranze italiane nel breve e straordinario tempo della Seconda repubblica romana, per 271 giorni contrastò l'occupazione di un nemico sanguinario e oppressore con sofferenze durissime. Più volte Roma nella sua millenaria esistenza aveva subito l'oltraggio dell'invasore, ma mai come in quei giorni il suo popolo diede prova di unità, coraggio, determinazione. Nella strenua resistenza di civili e militari a Porta San Paolo, nei tragici rastrellamenti degli ebrei e del Quadraro, nel martirio delle Fosse Ardeatine e di Forte Bravetta, nelle temerarie azioni di guerriglia partigiana, nella stoica sopportazione delle più atroci torture nelle carceri di via Tasso e delle più indiscriminate esecuzioni, nelle gravissime distruzioni subite, i partigiani, i patrioti e la popolazione tutta riscattarono l'Italia dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista. Fiero esempio di eroismo per tutte le città e i borghi occupati, Roma diede inizio alla Resistenza e alla guerra di Liberazione nazionale nella sua missione storica e politica di Capitale d'Italia». 9 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

Con decreto presidenziale n. 2074 datato 25 settembre 2018 è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare al Comune di Varzi (PV), con la seguente motivazione: «Comune adagiato sulle colline dell'Oltrepò, snodo essenziale per le armate naziste, fu protagonista di un'ininterrotta e intrepida attività partigiana durante tutto l'arco della Resistenza. Varzi subì prima l'oltraggio delle atrocità delle bande fasciste e poi, dalla fine di novembre del 1944, l'ingiuria dei nazisti e dei loro scherani, colpevoli di inenarrabili violenze. La fiera popolazione, pur provata dalla perdita di tanti suoi figli, diede ripetutamente prova di fulgido eroismo: per due volte, nel luglio e nel settembre 1944, sconfisse il nemico nazifascista in altrettante epiche battaglie, e nella seconda concesse al vinto una capitolazione onorevole e dignitosa, consentendo alla grande maggioranza degli alpini del battaglione «Monterosa» di entrare nelle formazioni partigiane. Soggetto della breve ma ricchissima esperienza della repubblica partigiana di Varzi, assieme alle analoghe repubbliche che fiorirono in quel tempo pur di ferro e di fuoco, anticipò così il futuro democratico del Paese. Varzi incarna il valore della Resistenza come straordinaria lotta militare e civile di un popolo unito contro il nazifascismo e per la libertà della Patria". Varzi (Pavia), 8 settembre 1943 - 19 settembre 1944.

Con decreto presidenziale n. 2075 datato 24 ottobre 2018 è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » a Pagani Giovanni, nato il 27 luglio 1920 a Pignone (SP), con la seguente motivazione: «Allievo ufficiale di complemento, subito dopo l'8 settembre 1943 compiva la scelta di schierarsi contro l'oppressore e si distingueva per la spiccata attitudine al comando e l'estrema audacia, attaccando con un pugno di uomini ingenti forze nemiche e conducendo temerari atti di sabotaggio. L'elevatissimo profilo morale lo portò sempre ad esecrare ogni forma di violenza gratuita e di brutalità, ordinando la liberazione di militari tedeschi fatti prigionieri, e ad anteporre la salvaguardia della popolazione civile anche a costo di immolare, per prima, la propria vita. Nella drammatica battaglia del Monte Gottero, posto al comando di una compagnia partigiana, resisteva strenuamente ai furiosi attacchi di un avversario superiore per numero e mezzi, consentendo al grosso delle unità l'ordinato ripiegamento su retrostanti posizioni. Incalzato da presso e asserragliatosi in una caverna con pochi ardimentosi e alcuni civili, continuava a resistere splendidamente fino a che, esaurite le munizioni, offriva il proprio sacrificio in cambio delle loro vite. Sottoposto ad atroci torture e sevizie senza nulla rivelare al nemico, veniva condotto alla fucilazione. Fulgido esempio dei più elevati valori della Resistenza, davanti ai suoi carnefici trovava la forza di gridare « Viva la libertà», prima che il suo corpo fosse abbandonato sul posto come monito per la popolazione». La Spezia, 3 febbraio 1945.

Con decreto presidenziale n. 2068 datato 25 settembre 2018 è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare al Comune di Cavasso Nuovo (PN), con la seguente motivazione: «Comune di zona pedemontana, posto sulla linea ferroviaria Gemona-Sacile, fu teatro di scontri sanguinosi tra formazioni partigiane e soverchianti forze nemiche, subendo numerose devastazioni, privazioni e saccheggi ad opera delle orde nazifasciste. Per dodici mesi la popolazione, pur affrontando ripetuti rastrellamenti e fucilazioni, ebbe la forza di sopportare i lutti e gli orrori derivanti dalle dure rappresaglie cui fu soggetta e di sostenere coraggiosamente, con l'approdo di numerosi suoi cittadini, le formazioni partigiane che operarono validamente nelle montagne vicine. Temprate dalle dolorose prove di sofferenza e dalle più crudeli vessazioni, le laboriose genti di Cavasso offrivano il sacrificio di sangue di quindici dei loro figli, che, fucilati al cimitero di Udine, si immolarono per gli ideali di libertà e democrazia. Esempio di dignità civile e di fierezza collettiva nella lotta di Liberazione dell'Italia settentrionale». Cavasso Nuovo (Friuli Venezia - Giulia), 13 aprile 1944 - 25 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2069 datato 25 settembre 2018 è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare al Comune di Compiano (PR), con la seguente motivazione: «Centro abitato di cruciale rilevanza tattica, posto a cavaliere di importantissime linee di comunicazione, fu protagonista della immediata e valorosa resistenza opposta all'occupazione nazista da larga parte dei suoi cittadini, operanti in aiuto dei perseguitati, a sostegno o partecipi delle formazioni armate dislocate sui monti circonvicini. Nell'estate del 1944 l'atteggiamento di fierezza e aperta sfida della sua popolazione si espresse con la proclamazione del Territorio Libero del Taro, che ebbe sede proprio a Compiano. Assoggettato da soverchianti forze avversarie, questo luminoso esempio, non solo di indomito coraggio, ma anche di ardente anelito di libertà e democrazia mostrato dalle sue genti, scatenò la rabbiosa reazione degli oppressori, che si resero responsabili di molteplici, feroci atti di rappresaglia, rastrellamenti e fucilazioni. Ciononostante, l'alto tributo di sangue versato dal popolo di Compiano, la sua coralità d'azione e l'apporto di centinaia dei suoi figli migliori nelle file partigiane, contribuirono in modo determinante alla liberazione del nemico invasore». Compiano (Parma), 15 dicembre 1943 - 25 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2064 datato 16 luglio 2018 è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare al Comune di San Pietro in Casale (BO), con la seguente motivazione: «La popolazione di San Pietro in Casale, terra di gente laboriosa, patriottica e di nobili tradizioni democratiche, si oppose alla furia nazifascista, combattendo nelle risaie e nelle paludi un'impari lotta, e, assestando al nemico duri colpi con azioni di sabotaggio e di combattimento, affrontò le tragiche conseguenze di bombardamenti, mitragliamenti e i micidiali effetti dei numerosi campi minati posati dal nemico. Negli ultimi giorni di guerra, con l'aiuto dei paracadutisti del rinato Esercito Italiano e con azioni tattico-militari coordinate ed efficaci, respinse il tedesco invasore, evitando così un bombardamento aereo già pianificato dagli alleati. Il 23 aprile 1945, i partigiani consegnarono agli alleati un grande numero di prigionieri tedeschi che avevano risparmiato dalla vendetta, dimostrando mirabili e rare doti di umanità e onorando così i caduti di tutte le regioni per la liberazione d'Italia». San Pietro in Casale (Bologna), 8 settembre 1943 - 23 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2063 datato 16 luglio 2018 è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare al Comune di Vado Ligure (SV), con la seguente motivazione: «Già all'indomani dell'8 settembre 1943, la popolazione di Vado Ligure iniziava una strenua e fiera lotta alle forze nazifasciste, che rapidamente si concretizzava nell'organizzazione

di formazioni armate, dapprima Distaccamenti, poi confluiti nelle Brigate partigiane, ispirate a fulgidi esempi di cittadini coraggiosi. Donne e uomini di Vado sostennero, con generosità e abnegazione assolute e a rischio delle loro stesse esistenze, i volontari operanti nelle montagne dell'entroterra. L'indomita opposizione all'oppressore e l'adesione di massa agli scioperi nelle fabbriche, manifestatesi ancor prima dell'armistizio, costituirono esempio e sprone per l'intera provincia. Niente riuscì a piegare i suoi cittadini, né la repressione feroce, né le incursioni aeree devastanti, dirette alle fabbriche, ma che colpirono disastrosamente l'abitato, né gli efferati rastrellamenti perpetrati con soverchio impiego di forze, a cui magnificamente i volontari reagirono con mirabili e temerarie azioni, spesso a prezzo della vita. Il prodigo contributo di sangue offerto, le deportazioni da cui molti non tornarono, le devastazioni immani testimoniano alle future generazioni il coraggio indomito, l'ostinazione irriducibile e la generosità corale di un intero popolo nella dedizione ai più alti valori di libertà e giustizia». Vado Ligure (Savona), 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2066 datato 16 luglio 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Comune di Brugnato (SP), con la seguente motivazione: «Comune di nobili tradizioni patriottiche e democratiche, durante l'occupazione nemica le sue formazioni partigiane, con il supporto della popolazione tutta, opposero strenua resistenza all'avversario nazifascista, impegnandosi in azioni di sabotaggio lungo la strada statale Aurelia, con l'intento di rallentare e disturbare la manovra nemica e in sanguinosi combattimenti nel territorio comunale, che portarono alla sua liberazione al costo di preziose vite umane. Durante la Resistenza, molteplici furono le sofferenze patite dai suoi cittadini, che tuttavia sostennero e generosamente accolsero i numerosi sfollati provenienti dallo spezzino e dal genovesato». Brugnato (La Spezia), 8 settembre 1943 - 13 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2071 datato 25 settembre 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Comune di Cavriago (RE), con la seguente motivazione: «Comune del reggiano di nobili tradizioni patriottiche e antifasciste, occupato dall'oppressore nazista fin dall'8 settembre 1943, fu teatro di molteplici e ardimentose azioni partigiane finalizzate al sabotaggio, alla requisizione di armi, munizioni e medicinali, oltre che alla cattura di militari nemici, poi consegnati agli alleati. Generosissima fu la partecipazione corale alla lotta di Liberazione e l'impegno femminile in azioni di combattimento e di spionaggio, collegamenti informativi, raccolta di armi, abiti e assistenza alle famiglie che furono pagati a caro prezzo di vite umane». Cavriago (Reggio Emilia), 8 settembre 1943 - 24 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2072 datato 1º ottobre 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Comune di Follo (SP), con la seguente motivazione: «Nel corso della lotta di Liberazione, le genti di queste terre diedero ampie prove di coraggio, solidarietà e spirito di sacrificio, volte al riscatto morale di un popolo offeso dalla dittatura e dalla dominazione straniera. I rabbiosi tentativi del nemico di fiaccarne gli animi attraverso eccidi, rappresaglie, rastrellamenti, arresti e deportazioni, non valsero a piegare la fiera determinazione dei follesi. Mirabile esempio di impegno civile, di tenacia e di convergenza ideale nel testimoniare i valori eterni che la Resistenza racchiude e custodisce, irrinunciabile patrimonio per le future generazioni». Follo (La Spezia), 8 settembre 1943 - 15 febbraio 1945.

Con decreto presidenziale n. 2065 datato 16 luglio 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Comune di Ozzano nell'Emilia (BO), con la seguente motivazione: «La popolazione del comune di Ozzano nell'Emilia, di chiara tradizione antifascista, lottò con coraggio e coralmente contro le forze nazifasciste e offrì generosa accoglienza a più di 2.300 sfollati da Bologna. Innumerevoli furono gli episodi di valore e sprezzo del pericolo, portati a compimento da donne, partigiani, benemeriti e patrioti del Comune e di altre regioni italiane, nonostante i bombardamenti e violenze di ogni tipo perpetrate dai reparti nazifascisti. Le forze partigiane di Ozzano assicurarono il sostegno quotidiano alla popolazione e liberarono il territorio prima dell'arrivo degli alleati, evitando così il bombardamento aereo e salvando la città da più grandi sofferenze». Ozzano nell'Emilia (Bologna), 8 settembre 1943 - 23 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2062 datato 16 luglio 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Comune di Riccò del Golfo di Spezia (SP), con la seguente motivazione: «Nella lotta di Liberazione, la popolazione riccolese seppe fornire splendidi esempi di solidarietà nel premuroso soccorso dato ai militari italiani e alleati dopo l'8 settembre 1943, accogliendo con generoso slancio le moltitudini di sinistrati sfuggiti ai bombardamenti delle vicine città. Attraverso l'azione di uomini illuminati e ardimentosi, che diedero vita ai primi nuclei della Resistenza, furono scritte pagine luminose di abnegazione e sacrificio, di coraggio ed eroismo, che valsero significativamente al riscatto del nostro popolo. Rappresaglie, eccidi e deportazioni non fiaccarono i nobili sentimenti patriottici, né scalfirono la fede purissima di quanti anelavano, operando con audacia, alla riconquista della libertà». Riccò del Golfo di Spezia (La Spezia), 8 settembre 1943 - 24 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2070 datato 25 settembre 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Comune di Rocchetta di Vara (SP), con la seguente motivazione: «Comune situato nell'Alta Val di Vara, centro delle operazioni partigiane nella zona, sede primaria di reparti della Resistenza e del Comando Unico della IV Zona Operativa Ligure, unitamente alle sue frazioni subì pesanti rastrellamenti e distruzioni per la collaborazione con i partigiani. Nonostante le durissime condizioni imposte dal nemico oppressore, la popolazione seppe offrire ospitalità e protezione tanto alle famiglie di profughi provenienti dalle città limitrofe e dalla Val di Magra, colpite dai bombardamenti, quanto agli ex prigionieri alleati lasciati liberi dai campi di prigionia e ai ricercati politici». Rocchetta di Vara (La Spezia), 3 agosto 1944 - 24 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2073 datato 25 settembre 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Comune di San Martino in Rio (RE), con la seguente motivazione: «Teatro di importante attività militare partigiana e di encomiabili atti di valore, si distinse per il forte impegno patriottico, civile e sociale della sua popolazione, dei contadini, delle donne, dei giovani. Grazie all'azione dei Gruppi e delle Squadre di azione patriottica e al sacrificio di tanti suoi figli, fu il primo Comune della provincia reggiana a liberarsi con le proprie forze il 23 marzo 1945 e ad essere amministrato dal locale Comitato di liberazione nazionale fino alla liberazione della Patria». San Martino in Rio (Reggio Emilia), 6 novembre 1943 - 23 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2067 datato 16 luglio 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare al Comune di Sesta Godano (SP), con la seguente motivazione: «Comune situato alle pendici del Monte Gottero, centro di particolare valenza tattica per la presenza di importanti linee di comunicazione, costituì luogo nodale della Resistenza spezzina, ove operarono incessantemente numerose formazioni partigiane con generoso contributo di sangue e di sofferenze. Coraggioso fu il sostegno della popolazione tutta a favore dei combattenti per la lotta di Liberazione, pagato a durissimo prezzo con pesanti rastrellamenti, violente uccisioni, feroci deportazioni, oltre a incendi, saccheggi e depredazioni ai danni dei suoi cittadini, che tutto sopportarono in difesa della propria terra e della libertà». Sesta Godano (La Spezia), 25 marzo 1944 - 23 aprile 1945.

Con decreto presidenziale n. 2076 datato 24 ottobre 2018 è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare «alla memoria » a Mondazzi Vittorio, nato il 30 marzo 1913 a Pratola Peligna (AQ), con la seguente motivazione: «Militare di leva, colto dall'armistizio in terra straniera veniva catturato e internato dai nazifascisti, avendo fieramente rifiutato il loro invito ad arruolarsi. Rilasciato dopo mesi di durissime sofferenze, gravemente menomato nel fisico, nonostante avesse contratto una serissima infermità rinunciava al rientro in Patria e aderiva entusiasticamente alla lotta partigiana, incurante dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute. Incaricato dell'assistenza ai feriti sul campo, durante un trasporto di materiale sanitario veniva mortalmente colpito da un vile agguato nemico, nel generoso tentativo di salvare alcuni commilitoni. Mirabile esempio di attaccamento al dovere e di incondizionata abnegazione spinti fino all'estremo sacrificio". Lipik (Croazia), 6 maggio 1944.

Con decreto presidenziale n. 2078 datato 24 ottobre 2018 è stata concessa la croce al valor militare « alla memoria» a Modica Giovanni, nato il 1º giugno 1921 a Mazara del Vallo (TP), con la seguente motivazione: «Militare di leva, colto dall'armistizio aderiva entusiasticamente alla lotta di Liberazione. Combattente nella Brigata partigiana «Garibaldi», pagava la sua dedizione alla causa con la cattura e, poi, con una barbara e sommaria esecuzione, così immolando la sua giovinezza per gli ideali di riscossa della Patria dall'oppressore». Barbania (Torino), 21 febbraio 1945.

Con decreto presidenziale n. 2077 datato 24 ottobre 2018 è stata concessa la croce al valor militare « alla memoria » a Razzetta Remo, nato il 6 luglio 1922 a Recco (GE), con la seguente motivazione: «Allievo ufficiale di complemento del 51º battaglione bersaglieri, duramente impegnato in feroci combattimenti per la conquista di Monte Lungo, veniva straziato dal fuoco nemico, immolando la sua promettente giovinezza per gli ideali di libertà della Patria, quale esempio di attaccamento al dovere e di spirito di sacrificio». Mignano Monte Lungo (Caserta), 10 dicembre 1943.

19A05121

Concessione di una medaglia d'oro al Merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 288 del 18 luglio 2019, è stata concessa la medaglia d'oro al Merito di Marina all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con la seguente motivazione: «Fedele ai più alti valori di devozione alla Patria, in continuità con lo spirito di servizio proprio degli appartenenti alla Marina Militare, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, custode delle gloriose tradizioni marinare nazionali, è esemplare portatrice di antichi valori di cui tiene accesa la fiamma anche con encomiabili attività di carattere assistenziale e sociale. Costantemente impegnata a diffondere, soprattutto tra le giovani generazioni, la cultura e la coscienza marinara, in occasione delle commemorazioni per la fine della Grande Guerra ha organizzato numerosi eventi che hanno dato grande enfasi al ruolo svolto dalla Marina Militare ai fini del conseguimento della vittoria finale, contribuendo fattivamente ad accrescere il lustro e il decoro della Forza Armata». Territorio nazionale, gennaio 2018 - dicembre 2018.

19A05122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pesca di Delia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione « Pesca di Delia » come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'associazione per la tutela della Pesca di Delia IGP, con sede in via Capitano Lo Porto, 1 93010 Delia (CL), ed acquisito inoltre i pareri della Regione Siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Disciplinare di produzione della I.G.P.
«Pesca di Delia»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pesca di Delia» è riservata alle varietà di pesche, a polpa gialla o bianca, e alle varietà nettarine a polpa gialla, appartenenti alla specie Prunus Persica (L.) Batsc. che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Le varietà ammesse sono riportate nel seguente prospetto distinte, in base all'epoca di maturazione, in: precoci, che maturano dal 25 maggio al 15 luglio, di media epoca, che maturano dal 16 luglio al 20 agosto e tardive, che maturano dal 21 agosto al 10 ottobre.

Tipologia	Epoca di maturazione		
	Precoci	Medie	Tardive
Pesche a polpa gialla	Rich May, Ruby Rich, Spring Crest, Spring Lady, Royal Glory	Elegant Lady, Rome Star, Symphonie, Rich Lady, Summer Rich, Royal Lee, Sweet Dream	Fartime, Flaminia, Lucie, O'Henry, Plus Plus, Red Star, Summerset, Tardivo 2000, Guglielmina
Pesche a polpa bianca	=====================	Fidelia	Daniela
Nettarine a polpa gialla	Laura, Big Bang, Big Top, Kay Sweet	Nectaross, Orion, Sweet Lady, Venus, Honey Glò, Honey Royale	Morsiani 60, Morsiani 90, Fairlane, Francesca, Max 7, California, Nectagalant

Per la produzione della «Pesca di Delia» è consentito l'utilizzo anche di altre varietà di pesche e di nettarine derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di ottenimento, di cui all'art. 5 del presente disciplinare e il possesso delle caratteristiche di peculiarità di seguito stabilite. Fermo restando che l'utilizzo di queste varietà, per la produzione della Pesca di Delia IGP, è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo che, per lo scopo, potrà avvalersi del parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La Pesca di Delia a IGP, a una durezza della polpa non superiore a 5,5 Kg/cm^2, per i frutti a polpa gialla e non superiore a 4 Kg/cm^2 per i frutti a polpa bianca, deve possedere le caratteristiche distintive di seguito riportate:

1) Tenore zuccherino: non inferiore a 12 gradi Brix.

2) Valore del rapporto E/A: non inferiore a 9.

Fanno eccezione le pesche gialle precoci che, alle medesime condizioni di durezza della polpa sopra stabilite, si distinguono per un valore del tenore zuccherino non inferiore a 11,5 gradi Brix e per un valore del rapporto E/A non inferiore a 8,5.

3) Epoca di maturazione: va dal 25 maggio al 15 luglio per le cultivar precoci, dal 16 luglio al 20 agosto per quelle di media epoca e dal 21 agosto al 10 ottobre per le cultivar tardive.

4) Calibro minimo dei frutti:

61 millimetri di diametro per i frutti delle varietà precoci;

67 millimetri di diametro per i frutti delle varietà di media epoca e tardive;

I frutti devono inoltre essere: integri, senza danni o lesioni; puliti, esenti di sostanze estranee, visibili; privi di odori o sapori estranei, percepibili; sani, esenti da marciumi e/o da alterazioni di qualsiasi tipo.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione della «Pesca di Delia IGP» ricade in Sicilia e interessa l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Serradifalco, Caltanissetta, Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino e Butera, in provincia di Caltanissetta e dei Comuni di Canicattì, Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento;

Art. 4.
Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo, documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione dei produttori e dei confezionatori negli elenchi gestiti dalla struttura di controllo, e attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla verifica da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Terreni, da destinare alla coltura nonché, sistemi d'impianto, forme di allevamento e tecniche colturali, devono essere adottati al fine di favorire le caratteristiche gustative di peculiarità della Pesca di Delia e di ottenere frutti di elevato livello qualitativo. Proprio per tale motivo sono ammesse le forme di allevamento, sia in volume che in parete, che favoriscono l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma.

La densità di piantagione non deve superare il limite massimo di 900 piante /ha, per le forme in volume, e di 2.000 piante/ha per quelle in parete.

Sono ammessi gli interventi di potatura verde da eseguirsi in uno o più passaggi, in qualsiasi momento, anche dopo la raccolta.

Il diradamento dei frutti è obbligatorio e va eseguito prima dell'indurimento del nocciolo.

La raccolta va eseguita a mano, in almeno tre passaggi.

La produzione unitaria massima ammessa è di 220 Q.li/ettaro per le cultivar precoci, di 300 Q.li/ettaro per le cultivar di media epoca e di 400 Q.li/ettaro per quelle tardive.

Entro otto ore dalla raccolta i frutti dovranno essere sottoposti al trattamento di abbattimento termico. Le tecniche di conservazione devono assicurare condizioni di temperatura e di umidità idonee a mantenere, pressoché inalterate, le caratteristiche gustative di peculiarità dei frutti della Pesca di Delia IGP.

Il tempo massimo per la conservazione dei frutti della Pesca di Delia IGP, è di dieci giorni, decorrenti a quello successivo della raccolta.

Il periodo di commercializzazione va dal 25 maggio al 20 ottobre.

Art. 6.
Il legame con l'ambiente

Il bacino di coltivazione della Pesca di Delia ricade nella porzione centrale del versante meridionale della Sicilia, ed è situato alle estreme latitudini del Paese e di tutti gli areali peschicoli nazionali.

Il clima è di tipo temperato-caldo, ove nel periodo invernale si concentra gran parte della piovosità annua, media di 400-600 mm, mentre scarse o del tutto assenti sono le precipitazioni nel corso dell'estate, ove le temperature medie, di 32-36°C, si alternano spesso con periodi di caldo torrido (luglio-agosto). Nel periodo vegetativo è prevalente una ventosità giornaliera di debole intensità con valori di umidità dell'aria che si mantengono bassi. Le temperature medie del periodo invernale, risentono dell'influenza mitigatrice esercitata dal mare Mediterraneo, per cui nelle zone situate a ridosso della fascia costiera si mantengono tra 8 e 10-12°C mentre nelle zone più interne si mantengono più basse di 2-3 gradi al massimo; le minime termiche quasi mai scendono sotto 0°C per cui la neve e/o le gelate sono piuttosto rare alle quote basse e in pianura. Dal mese di febbraio, ove le temperature oscillano mediamente tra 12 e 18°C, si assiste a un graduale rialzo termico che, in marzo, tendono a uniformarsi con quelle medie primaverili (16-24°C), mentre a maggio non è raro riscontrare temperature superiori a quelle medie primaverili, solitamente comprese tra 22 e 30°C, che danno luogo a estati anticipate.

Nel bacino di coltivazione della Pesca di Delia l'andamento termico del periodo invernale consente, alle cultivar più esigenti in freddo (a fioritura tardiva), di terminare i processi di fioritura entro il mese di marzo, mentre le temperature del mese di febbraio forniscono le migliori garanzie per il regolare svolgimento della precoce fioritura (febbraio) delle cultivar a basso fabbisogno in freddo che, nella quasi totalità degli areali nazionali, espone i fiori al rischio elevato delle basse temperature che di norma si verificano in tale periodo. In questi luoghi infatti si assiste all'avvio anticipato delle fasi relative allo sviluppo del frutto. Durante la fioritura, inoltre, le condizioni climatiche (temperatura, umidità dell'aria e ventilazione) favoriscono l'abbondante impollinazione dei fiori dal quale scaturisce un'intensa attività ormonale che consente di polarizzare, nell'ovario appena

fecondato, notevoli quantità di sostanze nutritive, che la pianta ha accumulato negli organi di riserva. Pertanto, nell'areale delimitato le quantità di sostanze nutritive che vengono destinate al frutto sin dalle prime fasi dello sviluppo sono maggiori, rispetto a quanto avviene nelle altre zone di coltivazione, in relazione all'avvio anticipato delle fasi relative allo sviluppo del frutto e per l'intensa attività ormonale. Nel corso del periodo vegetativo, invece, che investe le fasi successive (intermedie e terminali) dello sviluppo del frutto, le quantità di sostanze nutritive che vengono destinate al frutto sono maggiori, che altrove, essendo correlate con le maggiori quantità derivanti dall'avvio anticipato delle attività di fotosintesi nonché dal ritmo piuttosto sostenuto. In questi luoghi, infatti, le temperature del periodo favoriscono il rapido sviluppo dell'apparato fotosintetico che raggiunge la massima efficienza in epoca più anticipata che altrove (aprile), mentre le condizioni di umidità dell'aria, la buona ventilazione del territorio e le elevate temperature del periodo vegetativo, danno luogo all'immediato allontanamento del vapore acqueo che fuoriesce dalla cavità stomatica delle foglie, che consente di mantenere elevati sia i livelli di evapotraspirazione delle piante, sia il rifornimento dell'anidride carbonica e dell'ossigeno, che favoriscono il ritmo sostenuto dei processi di fotosintesi e di respirazione. L'elevata energia radiante, che a queste latitudini illumina il territorio di elezione della Pesca di Delia sin dalle prime ore del giorno, insieme ai fattori climatici sopra indicati, contribuisce, in misura rilevante, a determinare il ritmo piuttosto sostenuto ai processi di fotosintesi che, in tal modo, possono destinare al frutto maggiori quantità di sostanze nutritive che, a maturazione, evolvono in quei prodotti finali, rappresentati da solidi solubili (zuccheri), sali minerali, acidi organici, vitamine, sostanze aromatiche, sostanze coloranti, antiossidanti, etc., responsabili delle caratteristiche qualitative dei frutti. I frutti della Pesca di Delia si distinguono, infatti, per il contenuto in solidi solubili, non inferiore a 12 gradi brix e per un tenore acidico (acidità titolabile) più modesto che altrove, che va a determinare un valore del rapporto E/A non inferiore a 9, ad eccezione delle pesche gialle precoci in cui il tenore zuccherino non è inferiore a 11,5 gradi brix mentre il valore del rapporto E/A non è inferiore a 8,5. Tali valori sono riscontrabili persino a una durezza della polpa di 5,5 Kg/cm^2, per i frutti a polpa gialla, e di 4 Kg/cm^2 per i frutti a polpa bianca. Il rapporto solidi solubili/acidi è una caratteristica fondamentale che determina il sapore dei frutti. La Pesca di Delia si distingue infatti per il caratteristico sapore dei frutti, delineato da una maggiore percezione del sapore dolce.

I frutti della Pesca di Delia, inoltre, presentano epoca di maturazione che si differenzia notevolmente da quella che osservano i frutti della stessa tipologia negli altri areali nazionali di coltivazione. Ciò è da attribuire sia all'epoca di fioritura, sia alle dinamiche di accumulo delle unità di caldo (Growing Degree Hours - GDH- «Unità di caldo/ora») che ciascuna cultivar di pesco ha la necessità di accumulare durante le fasi dello sviluppo del frutto (fioritura-maturazione), che sono strettamente correlate in base all'andamento delle temperature stagionali e giornaliere del luogo di coltivazione.

In base a ciò, è possibile constatare che, nel periodo immediatamente successivo alla fioritura, negli areali più caldi, con clima simile a quello del bacino di coltivazione della Pesca di Delia, il tasso di accumulo delle unità di caldo è notevolmente elevato poiché le temperature tendono repentinamente ad approssimarsi a quelle ottimali (T.o. di 25-28°C) mentre negli areali situati a latitudini maggiori, il tasso di accumulo è sensibilmente più basso poichè le temperature del periodo si mantengono notevolmente al di sotto di quelle ottimali. L'opposto avviene nel corso del periodo estivo, ove negli areali più caldi il tasso di accumulo delle GDH è estremamente basso per il fatto che le temperature si mantengono notevolmente sopra al valore ottimale mentre negli areali situati a latitudini maggiori, il tasso di accumulo è più elevato poiché le temperature si mantengono prossime, o di poco superiori, a quelle ottimali. Ne consegue che, nel bacino di coltivazione della Pesca di Delia le cultivar a basso fabbisogno in caldo (precoci) vanno a soddisfare il proprio fabbisogno nel periodo in cui è elevato il tasso di accumulo e i frutti richiedono tempi minori per giungere a maturazione, per cui si registra un anticipo della data di maturazione di 10-15 giorni. Per questa tipologia di cultivar l'epoca di maturazione, nell'areale delimitato inizia il 25 maggio, per le cultivar meno esigenti in caldo e si conclude entro il 15 luglio, per le cultivar più esigenti. L'opposto avviene invece per le cultivar a elevato fabbisogno in caldo (tardive) ove, nell'areale delimitato, gran parte del fabbisogno in caldo può essere soddisfatto solamente nel periodo in cui è basso il tasso di accumulo e i frutti richiedono tempi maggiori per giungere a maturazione, per cui si registra un notevole posticipo della data di maturazione, che solitamente è di oltre 15-20 giorni. Nelle cultivar a medio fabbisogno in caldo della Pesca di Delia (di media epoca), nell'areale delimitato, si registra, nelle cultivar meno esigenti in caldo, un anticipo della data di maturazione, di 5-8 giorni, mentre per le cultivar più esigenti di questa tipologia si registra un posticipo di egual misura, per il fatto che nelle prime è prevalente l'influenza esercitata dal periodo in cui è elevato il tasso di accumulo delle unità di caldo mentre nelle seconde è prevalente il periodo in cui detto tasso è basso.

Il principale attore di questo processo è sempre stato l'uomo che, grazie alle sue spiccate doti intuitive, già riconosciute in tutta l'isola, ha saputo cogliere le peculiarità dei vari ambienti microclimatici di coltivazione, verso le produzioni precoci o verso quelle tardive, mettendo a coltura solamente i terreni più fertili in cui è disponibile la risorsa irrigua, creando in tal modo un paesaggio rurale che si distingue in ambito regionale. I frutti delle cultivar precoci della Pesca di Delia giungono nei principali mercati di consumo con largo anticipo, mentre i frutti delle cultivar tardive possono essere commercializzati in un periodo in cui comincia a diminuire l'offerta proveniente dalle altre regioni e la domanda è ancora elevata. Il successo commerciale, inserito in un ambiente imprenditoriale molto dinamico e avanzato, ha contribuito a determinare, sin dai primi anni '90, l'inarrestabile espansione della coltura che interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ha e lo sviluppo di un'efficiente rete di strutture di confezionamento e di commercializzazione del prodotto, che rappresentano il volano dell'economia di questa zona della Sicilia.

L'uso consolidato e continuativo della denominazione di cui si chiede il riconoscimento è testimoniato da una documentazione bibliografica costituita da documenti fiscali, risalenti al 1987/89 e al 91, da articoli di stampa, pubblicati su quotidiani a diffusione regionale e su periodici locali (1997 - 1999), da folder illustrativi e da una serie di documenti ufficiali, relativi a sagre comunali, manifesti pubblici, comunicazioni, documenti e atti deliberativi, quest'ultimi depositati nei vari uffici di competenza del Comune di Delia.

Art. 7.
Controlli

Per l'attività di controllo, ai sensi degli articoli 36 e 37 del reg. (UE) n. 1151/2012, viene designata la seguente autorità pubblica di controllo: CORFILCARNI GCC - Consorzio di ricerca filiera carni dipartimento di scienze veterinarie - Polo universitario dell'Annunziata - 98168 - Messina - Tel. 090/353659 - Indirizzo mail ordinaria: info@corfilcarni.it - Indirizzo di pec: corfilcarni@pec.it

Art. 8
Confezionamento ed etichettatura

Per la commercializzazione del prodotto potranno essere utilizzate tutte le confezioni consentite dalla normativa in vigore. Sulle confezioni dovranno essere riportati, a caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura «Pesca di Delia», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» il simbolo grafico europeo della IGP, il logotipo della IGP «Pesca di Delia» più avanti descritto e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non traggano in inganno il consumatore.

La Pesca di Delia IGP è confezionata nell'area di produzione di cui all'art. 3.

Per l'identificazione della Pesca di Delia IGP nelle confezioni sarà utilizzata la bollinatura riportante il logo con una percentuale di frutti bollinati non inferiore al 20% di quelli contenuti in una confezione.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta anche in un'altra parte della confezione, questa volta anche in forma di acronimo «IGP».

Il logo della Pesca di Delia IGP è di forma rettangolare con dimensioni di mm 40 (quaranta) x mm 100 (cento). Sul lato destro, in posizione centrale é raffigurata n. 1 pesca, costituita da due lobi uguali secanti i cui centri giacciono sullo stesso asse orizzontale, sormontata da una foglia, dello spessore di 8 mm, di forma lanceolata e disposta in orizzontale, inserita nella cavità peduncolare e delimitata da bordo di colore verde, di spessore sottile nel margine superiore e più spesso nel margine inferiore.

Nella parte basale del frutto, in corrispondenza dell'asse verticale passante per il centro, è raffigurata la Sicilia, ove nella porzione centro meridionale è rappresentato, in blu e in rosso, il bacino di coltivazione della «Pesca di Delia»; la porzione in rosso comprende i territori dei comuni ricadenti nella provincia di Agrigento, mentre quella in blu comprende i territori dei comuni posti in provincia di Caltanissetta.

A sinistra della pesca è raffigurato uno spicchio sferico la cui estremità superiore parte dalla zona peduncolare della pesca, formando un angolo convesso in senso sinistrorso, raggiungendo la zona costiera meridionale della Sicilia, a livello del bacino di produzione della «Pesca di Delia».

Lo spicchio sferico nella parte superiore è di colore arancione in intenso e man mano che si procede verso la parte inferiore vira gradualmente fino alla colorazione gialla. In basso, sopra il bordo interno, è riportato l'acronimo «I.G.P.» In basso, internamente all'arco di circonferenza posto nel quadrante sud-ovest della circonferenza, è riportata la dizione «Indicazione geografica protetta».

Il logo IGP Pesca di Delia è realizzato in DWG/2007, il modello dei colori è HSL, memorizzati come RGB.

	N° Colore	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Sat	Lum	Carattere	Spessore
Sole	251,210,4	251	210	4	50	97	50		
	255,255,127	255	255	127	60	100	75		
Pesca	255,63,0	255	63	0	15	100	50		
	255,255,127	255	255	127	60	100	75		
Foglia	31,127,0	31	127	0	105	100	25		0.50 mm
	127,255,0	127	255	0	90	100	50		
Delia	0.0.255	0	0	255	240	100	50		
	255,0,0,	255	0	0	0	100	50		
Bordo Sicilia	36	127	63	0	30	100	25		
Scritta Pesca	166	0	31	127	225	100	25	Times new roman	
Scritta IGP	255	255	0	0	0	100	50	Algerian	

19A05112

Riconoscimento di istituto scientifico all'«Istituto Naturedulis S.r.l.», in Goro

Con decreto direttoriale n. 0012356 del 30 luglio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'Istituto Naturedulis S.r.l. con sede a Goro (FE) è riconosciuto quale istituto scientifico.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

19A05116

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Agata FID S.r.l.», in Bologna.

Con d.d. 30 luglio 2019, emanato dal Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 24 marzo 2003, modificato in data 11 febbraio 2004, alla Società «Agata FID S.r.l.», ora in liquidazione, con sede legale in Bologna (BO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02106460393, è dichiarata deceduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

19A05124

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-187) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.